COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

27.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 175

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico (1723) 175

PRESIDENTE 175, 176, 177

TESSARI 176

Votazione segreta:

PRESIDENTE 177

La seduta comincia alle 16,30.

BERTÈ, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Bellisario, Lettieri, Miotti Carli Amalia, Reale Giuseppe, Rosati, Salvatori, Santuz sono rispettivamente sostituiti dai deputati Sobrero, Cuminetti, Botta, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Bargellini, Miroglio, Marchetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestralitare (1006).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico ».

Come i colleghi ricordano, la volta scorsa abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali, ed è stato presentato dal collega Spitella un emendamento che, a parere della Commissione, comportava oneri finanziari. Pertanto, l'emendamento stesso fu rimesso alla Commissione bilancio per il parere, che è stato, d'altronde, del tutto favorevole.

Do, quindi, lettura dell'articolo unico:

Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e quelle biennali di addestramento didattico e scientifico di cui all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, già confermate, sono scadute nel periodo compreso tra il 30 ottobre 1971 ed il 31 dicembre 1972, sono prorogate con decorrenza dalla data di scadenza, rispettivamente, per un ulteriore biennio.

La proroga della borsa già scaduta viene concessa, con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni per la conferma, ai borsisti che abbiano continuato a prestare la loro attività

posteriormente alla scadenza della borsa che si proroga.

Il direttore dell'istituto o il professore ufficiale, cui compete formulare la proposta per la conferma della borsa, è tenuto, altresì ad attestare l'effettiva continuazione dell'attività svolta dal borsista e i periodi di eventuale interruzione, per i quali non deve essere erogato il corrispondente rateo della borsa.

Gli stanziamenti iscritti sui capitoli 2408 e 2415 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono aumentati rispettivamente di lire 1.097.250.000 e di lire 1.979.250.000 per le occorrenze relative al 1972 e di lire 836.250.000 e di lire 1.417.750.000 per le occorrenze relative al 1973.

All'onere di complessive lire 5.330.500.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio 1973, si fa fronte quanto a lire 3.076.500.000 a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1972 e quanto a lire 2.254.000.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo dell'esercizio 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Spitella ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da « sono scadute » *fino alla fine, con le parole:* « sono scadute dopo il 30 ottobre 1971 o verranno a scadere anteriormente al 31 dicembre 1973, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1973 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Canepa ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo comma, dopo le parole « abbiano continuato » *le parole* « o continuino ».

Poiché il presentatore, onorevole Canepa, è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Al terzo comma l'onorevole Tessari ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola « interruzione », *aggiungere le parole*: « per altro contratto di lavoro ».

TESSARI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

La Commissione bilancio ha proposto la seguente nuova formulazione dei commi quarto e quinto:

« Ai fini dei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire 6.865.500.000 riferita per lire 3.185.750.000 alle borse di studio per giovani laureati e per lire 3.679.750.000 alle borse di addestramento didattico e scientifico.

All'onere di complessive lire 6.865.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 3.076.500.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 3.789.000.000, mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

A seguito degli emendamenti approvati, l'articolo unico risulta così formulato:

Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e quelle biennali di addestramento didattico e scientifico di cui all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, già confermate, sono scadute dopo il 30 ottobre 1971 o verranno a scadere anteriormente al 31 dicembre 1973, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1973.

La proroga della borsa già scaduta viene concessa, con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni per la conferma, ai borsisti che abbiano continuato a prestare la loro attività posteriormente alla scadenza della borsa che si proroga.

Il direttore dell'istituto o il professore ufficiale, cui compete formulare la proposta per la conferma della borsa, è tenuto, altresì ad attestare l'effettiva continuazione dell'attività svolta dal borsista e i periodi di eventuale interruzione, per i quali non deve essere erogato il corrispondente rateo della borsa.

Ai fini dei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire 6.865.500.000 riferita per lire 3.185.750.000 alle borse di studio per giovani laureati e per lire 3.679.750.000 alle borse di addestramento didattico e scientifico.

All'onere di complessive lire 6.865.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quan-

to a lire 3.076.500.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, e, quanto a lire 3.789.000.000, mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico » (1723).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Sobrero, Bellotti, Benedetti, Bertè, Bini, Buzzi, Castiglione, Chiarante, Dall'Armellina, Finelli, Giannantoni, Giordano, Gui, Cuminetti, Lindner, Meucci, Botta, Pandolfo, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Rognoni, Bargellini, Miroglio, Marchetti, Spitella, Tedeschi, Tessari, Vitali.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO